

Relazione illustrativa

L'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”, ha previsto, tra i criteri direttivi, l'introduzione di un regime di riduzione dell'aliquota IRES nel caso in cui una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito, entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione, sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli “qualificati”, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

La citata disposizione ha previsto, altresì, che la riduzione non si applichi al reddito corrispondente agli utili che nel biennio siano distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa.

In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi del citato articolo 6, comma 1, lettera a), per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, con l'articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, anche, “*legge di bilancio per il 2025*”), è stata introdotta una riduzione dell'aliquota IRES, di cui all'articolo 77 del TUIR, di 4 punti percentuali, spettante al ricorrere di determinate condizioni riguardanti la patrimonializzazione delle società, il realizzo di investimenti “rilevanti”, la presenza di un incremento occupazionale, nonché la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali, fatte salve le cause di decadenza ivi previste.

Il presente decreto reca – ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della legge di bilancio per il 2025 – le disposizioni attuative della disciplina agevolativa della riduzione dell'aliquota, nonché alcune norme di coordinamento con gli istituti dell'ordinamento tributario su cui si determinano riflessi a causa della fruizione del beneficio in esame.

Premesse le definizioni nell'articolo 1 e l'oggetto del decreto nell'articolo 2, con l'**articolo 3** è stato disciplinato l'ambito soggettivo di applicazione della riduzione dell'aliquota IRES.

In particolare, al **comma 1** si individuano i soggetti destinatari della norma agevolativa.

Vi rientrano, come indicato al comma 436 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025:

- i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, ossia le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del TUIR, ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, ossia le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane.

L'agevolazione, pertanto, trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti sopra individuati, inclusi gli intermediari finanziari che applicano l'aliquota IRES con un'addizionale di 3,5 punti percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Con il **comma 2** si specifica – coerentemente con quanto stabilito dal comma 442 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2025 – che gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, rientrano nell’ambito di applicazione della riduzione dell’aliquota IRES, limitatamente al reddito d’impresa derivante dall’attività commerciale da essi eventualmente svolta (da determinare in base ai dati e alle informazioni risultanti dalla contabilità separata tenuta in base alle disposizioni di cui all’articolo 144 del TUIR).

Da ultimo, preme segnalare che per i soggetti di cui all’articolo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché per le cooperative di produzione e lavoro di cui all’articolo 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto per la parte che beneficia della riduzione della metà dell’imposta dovuta (si veda il comma 462 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che limita l’applicazione dell’articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973 al reddito imponibile derivante dall’indereducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive), gli effetti dell’agevolazione in commento, in applicazione delle peculiari modalità di determinazione dell’imposta dovuta, saranno naturalmente dimezzati.

In linea con quanto già stabilito dal comma 439 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2025, il **comma 3** individua le società e gli enti esclusi dalla possibilità di accedere alla riduzione dell’aliquota IRES.

In particolare, risultano escluse le società e gli enti che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 sono in liquidazione ordinaria, in stato di liquidazione giudiziale (fallimento) o abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (*cf.* **comma 3, lettera a), numero 1**).

Sono, in altri termini, escluse dalla fruizione del beneficio le società o gli enti sottoposti alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, al concordato preventivo, al concordato minore, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-*sexies* del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e gli stessi soggetti che hanno sottoscritto, nel medesimo periodo d’imposta, gli accordi o piani di ristrutturazione dei debiti soggetti ad omologazione da cui discenda l’estinzione dell’impresa o la cessazione dell’attività.

Possono, invece, fruire del beneficio i soggetti che si trovano in una procedura che abbia finalità di “risanamento”. La differenza di trattamento tra tali soggetti deriva, evidentemente, dalla considerazione che il beneficio in commento, richiedendo nuovi investimenti, presuppone la piena operatività delle imprese.

Ovviamente, considerato che l’inizio della fase liquidatoria determina la chiusura di un periodo d’imposta e l’inizio di un altro, se il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 termina con l’apertura della liquidazione, spetta, comunque, al ricorrere delle altre condizioni, la riduzione dell’aliquota IRES per tale ultimo periodo d’imposta.

Nel **comma 3, lettera a), numero 2)**, invece, sono indicati i soggetti che svolgono, anche parzialmente, attività per le quali il relativo reddito, ai fini dell’imposta sui redditi delle società, non è determinato in modo analitico, in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Si tratta, ad esempio, di:

- società che svolgono le attività per le quali hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 155 del TUIR (c.d. "Tonnage tax");
- società agricole (società a responsabilità limitata e società cooperative) che hanno optato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la determinazione del reddito in base alla rendita catastale;
- società cc.dd. "non operative" ai sensi dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- enti non commerciali che applicano il regime di contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Va da sé che, ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, di cui agli articoli da 6 a 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (di seguito, CPB), spetta la riduzione dell'aliquota IRES da applicare sul reddito concordato, non essendo – tale ultima modalità di determinazione del reddito – assimilabile a un regime forfetario. Giova, inoltre, segnalare che per i soggetti che, aderendo al CPB, optano per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-*bis* del d.lgs. n. 13 del 2024, la riduzione dell'aliquota IRES, in presenza dei requisiti qui disciplinati, si applica solo alla quota di imponibile assoggettata all'aliquota di cui all'articolo 77 del TUIR.

Con l'**articolo 4** sono state disciplinate le condizioni di accesso alla riduzione dell'aliquota IRES con riferimento all'accantonamento dell'utile.

Nella specie, in linea con il comma 436 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025, ai sensi del **comma 1**, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto, possono fruire dell'agevolazione a condizione che effettuino congiuntamente:

- a) l'accantonamento in "un'apposita riserva" di una quota non inferiore all'80 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- b) la destinazione di un ammontare non inferiore al 30 per cento dell'utile accantonato – e, comunque, non inferiore al 24 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 – alla realizzazione di investimenti rilevanti, secondo quanto disposto dal successivo articolo 5 del presente decreto.

Con riferimento alla lettera a), dunque, tenuto conto anche dell'espresso richiamo delle norme alla necessità di accantonare l'utile conseguito nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, i soggetti che non hanno realizzato un utile in tale esercizio non potranno accedere all'agevolazione.

Il **comma 2** introduce una presunzione in base alla quale l'utile relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 si considera accantonato "ad apposita riserva" se destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio. A tal fine, ovviamente, anche eventuali acconti sui dividendi si considerano non accantonati.

Pertanto, costituisce utile accantonato, ai fini del presente decreto, l'utile dell'esercizio 2024 (per semplicità si fa riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile) accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti e/o portato a nuovo.

Ne consegue che il vincolo fiscale è apposto alle riserve costituite o incrementate mediante destinazione dell'utile relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (al netto della quota parte di tale utile destinata a copertura di perdite di esercizi precedenti), a prescindere dalla "disponibilità" delle stesse e senza distinguere la quota parte di utile accantonata "spontaneamente" dalla quota parte

di utile la cui destinazione a riserva deriva da una disposizione di legge o statutaria. Parimenti, è sottoposto al vincolo fiscale anche l'utile destinato ad aumento di capitale, nonché, come già precisato, quello semplicemente portato a nuovo.

Rileva quindi integralmente, ad esempio, la quota dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 destinata a riserva legale, statutaria ovvero alla riserva di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per le società cooperative.

Ulteriori esempi di riserve che, se costituite o incrementate mediante destinazione dell'utile relativo all'esercizio 2024, rilevano ai fini della condizione di accantonamento di cui al comma 1, lettera a), sono i seguenti:

- la riserva determinata a fronte di maggiori valori conseguenti alla valutazione delle partecipazioni effettuata a norma dell'articolo 2426, comma 1, n. 4, del codice civile (*equity method*);
- la riserva di cui all'articolo 2426, n. 8-bis), del codice civile derivante dall'accantonamento dell'utile netto che risulta dalla valutazione al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio delle attività e passività monetarie in valuta estera;
- le riserve di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, per i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS.

Per i soggetti obbligati alla redazione del bilancio secondo lo schema approvato dalla Banca d'Italia sono, inoltre, configurabili come riserve rilevanti ai fini del beneficio anche quelle iscritte nella voce 110 "*riserve da valutazione*" del predetto schema.

Con specifico riferimento alla riduzione dell'aliquota IRES, la presenza di vincoli civilistici (indisponibilità o non distribuibilità) sulle riserve, in conclusione, non osta all'apposizione di un diverso vincolo avente natura esclusivamente fiscale.

Ciò detto, la delibera di approvazione del bilancio con la quale è distribuita ai soci una quota dell'utile realizzato nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 tale da superare, unitamente a eventuali acconti sui dividendi, il 20 per cento del medesimo utile, diviene l'unica ipotesi in cui viene a mancare la condizione di accesso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), alla riduzione dell'aliquota IRES.

Deve, peraltro, considerarsi come la finalità della misura agevolativa sia quella di incentivare gli investimenti rilevanti al fine di generare un effetto volano sulle dinamiche reddituali derivanti dall'utilizzo di beni tecnologicamente avanzati (e potenzialmente anche la ricerca di una maggiore sostenibilità ambientale degli stessi).

Resta fermo che l'individuazione dell'aggregato "utile accantonato", secondo le regole sopra descritte, in coerenza con la *ratio* delle disposizioni agevolative, determina la soglia minima degli investimenti rilevanti.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un'impresa che realizza nel 2024 un utile di 3 milioni di euro destini tale utile per il 50 per cento a copertura di perdite pregresse e per il residuo importo lo accantoni alla riserva legale, statutaria e/o straordinaria. In tal caso, sulla base di quanto disposto dal descritto comma 2, l'utile "accantonato a riserva" risulta pari a 3 milioni di euro con la conseguenza che la soglia degli investimenti rilevanti sarà pari a 900.000 euro (30 per cento di 3 milioni).

L'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, menzionato al comma 1, lettera b), invece, costituisce esclusivamente un parametro atto a definire un ulteriore importo minimo degli investimenti agevolabili, con la conseguenza che l'utile realizzato in tale esercizio può essere considerato, ai fini dell'agevolazione in esame, anche se già distribuito. In considerazione di quanto appena detto, se è vero che è necessario accantonare l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 da destinare, sia pure in quota parte, agli investimenti rilevanti – e, quindi, al fine di beneficiare dell'agevolazione è indispensabile conseguire un utile in tale esercizio – non è altrettanto necessario che nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia realizzato un utile. Il beneficio, pertanto, potrà essere fruito da soggetti in perdita nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, qualora rispettino le altre condizioni e destinino all'acquisizione di investimenti rilevanti il 30% dell'utile accantonato nell'esercizio successivo (che, come già detto, deve a sua volta essere pari ad almeno l'80% di quello realizzato in tale esercizio).

Esempio 1

S.p.A. con esercizio coincidente con l'anno civile consegue nell'esercizio 2024 un utile di 100 che distribuisce per 20 ai soci.

La S.p.A. ha conseguito nell'esercizio 2023 un utile di 150 assorbito in parte dalla perdita dell'esercizio 2022 di 60.

L'investimento minimo per fruire della riduzione dell'aliquota è pari a:

- 2024: $100 \times 0,80 \times 0,30 = 24$;
- 2023: $150 \times 24 = 36$.

L'investimento minimo da effettuare è pari al maggiore tra i due importi rilevati ai punti 1 e 2 (36).

Esempio 2

S.p.A. con esercizio coincidente con l'anno civile consegue nell'esercizio 2024 un utile di 100 che distribuisce per 20 ai soci.

La S.p.A. ha conseguito nell'esercizio 2023 una perdita di 90.

L'investimento minimo per fruire della riduzione dell'aliquota è pari a:

- 2024: $100 \times 0,80 \times 0,30 = 24$.

Preme, da ultimo, rilevare che per quanto stabilito dall'articolo 7, il principio in base al quale si considerano, ai fini fiscali, prioritariamente utilizzate a copertura perdite le riserve (o quote di esse) diverse da quelle formate con l'utile accantonato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, deve valere anche qualora, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, l'utile di periodo sia utilizzato a copertura perdite in luogo di altre riserve di utili presenti in bilancio.

Ai sensi del comma 3, infine, per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, le condizioni esaminate a commento dei commi 1 e 2 si riferiscono all'utile relativo all'attività commerciale ritraibili dalla contabilità separata che i predetti enti hanno l'obbligo di tenere in virtù della previsione di cui al comma 2 dell'articolo 144 del TUIR.

L'**articolo 5** disciplina la condizione di accesso relativa all'effettuazione degli investimenti rilevanti.

Tenuto conto della formulazione dell'articolo 1, comma 436, lettera b), della legge di bilancio per il 2025, ai fini dell'agevolazione in esame, gli investimenti rilevanti devono riguardare i beni di cui ai

piani cc.dd. di “Transizione 4.0 e 5.0”, con la conseguenza che gli stessi devono rispettare le condizioni che disciplinano i relativi crediti d’imposta (*cf.* articolo 1, commi da 8 a 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 1056 a 1058-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), ad eccezione di quanto espressamente disciplinato nel presente decreto.

Si pensi, ad esempio, al rispetto dei requisiti di strumentalità e novità dei beni oggetto degli investimenti rilevanti che sono mutuabili da quanto chiarito in relazione ai richiamati crediti d’imposta.

Non trovano applicazione, invece, per gli investimenti in esame gli adempimenti informativi necessari per la prenotazione delle risorse e per il monitoraggio dei suddetti crediti d’imposta.

Più in dettaglio, il **comma 2** specifica gli investimenti che potenzialmente consentono di accedere alla riduzione dell’aliquota IRES:

- a) beni materiali secondo il modello «Industria 4.0» (allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232) e beni immateriali (software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- b) beni di cui all’articolo 38, commi 4, secondo periodo, e 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, se acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Si tratta, dunque, dei beni che, ai sensi delle predette disposizioni, sono assimilati agli *intangibles* di cui all’allegato B della legge n. 232 del 2016, nonché dei beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo con le caratteristiche espressamente disciplinate nel citato comma 5 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024. Non rientrano tra gli investimenti rilevanti, invece, le spese di formazione del personale di cui all’articolo 38, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, poiché non rappresentano “beni”.

A seconda della tipologia di investimenti realizzati dalle imprese che intendono fruire del beneficio in esame, i beni compresi nell’investimento complessivo, come indicato al **comma 3**, devono possedere i requisiti richiesti per i menzionati crediti d’imposta.

In particolare, se l’investimento complessivo comprende solo i beni indicati nella lettera a), deve essere effettuata l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

In proposito, valgono, ove compatibili, le considerazioni emerse dai documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle entrate in materia di crediti d’imposta per i piani di “Transizione 4.0”. Pertanto, i beni acquisiti dovranno avere, sin dalla loro origine e prima della loro messa in funzione, quelle caratteristiche tecnologiche che consentano loro l’interconnessione, la quale ultima potrà anche avvenire successivamente, dopo che l’impresa si sia dotata o abbia adeguato i sistemi informatici ai quali i beni dovranno interconnettersi. Tale interconnessione, ancorché successiva, costituendo il requisito fondamentale alla base del beneficio, dovrà permanere per un periodo di tempo superiore alla metà del periodo di sorveglianza entro cui è possibile applicare la c.d. “*recapture rule*” (di cui si parlerà a commento dell’articolo 7).

Nel caso di investimenti rilevanti che includono anche i beni di cui al comma 2, lettera b), oltre alla sussistenza della condizione dell'interconnessione, occorre conseguire nel periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, rispetto al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Con il **comma 4** si dispone che gli investimenti rilevanti devono essere realizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ma entro la scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (dunque, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile, entro il 31 ottobre 2026). Si fa riferimento, infatti, al termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per espressa previsione contenuta nel secondo periodo, il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un periodo d'imposta pari a 12 mesi se l'esercizio ha durata superiore.

Gli investimenti si considerano realizzati in base alle regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR. Detti criteri rilevano anche per i soggetti che applicano la derivazione rafforzata e, dunque, a tal fine, non rilevano, i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno rinunciato alle semplificazioni ivi disciplinate, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.

Sempre in coerenza con la disciplina dei crediti d'imposta relativi ai cc.dd. piani di "Transizione 4.0 e 5.0", per i beni acquisiti mediante contratto di leasing finanziario, con riferimento alla determinazione del momento di effettuazione dell'investimento, in applicazione dei principi di cui al citato articolo 109 del TUIR, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia quando entra nella disponibilità del locatario. Va da sé che il contratto di *leasing* deve prevedere la facoltà di riscatto (esercitabile anche oltre il periodo di sorveglianza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) dei beni oggetto degli investimenti rilevanti, consentendo, ai fini della disciplina in esame, l'assimilazione ai beni acquisiti in proprietà. Per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, invece, rileva la classificazione di *leasing* traslativo desunta dalle regole di cui all'IFRS 16.

Si precisa che il costo, ai fini del calcolo degli investimenti rilevanti, deve essere determinato secondo i criteri ordinari stabiliti per l'individuazione del costo dei beni ai fini fiscali dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, includendo, dunque, anche gli oneri accessori di diretta imputazione.

Il **comma 5** specifica che l'ammontare minimo degli investimenti agevolabili è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti elementi:

- a) 30 per cento della quota di utile "accantonato a riserva" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);
- a) 24 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
- b) 20.000 euro. **Esempio**

S.p.A. con esercizio coincidente con l'anno civile che:

- nel 2024 ha conseguito un utile di 100.000 euro, non distribuito per l'80% (80.000 euro);
- nel 2023 ha conseguito un utile di 90.000 euro.

L'importo minimo dell'investimento è pari al maggiore fra i seguenti:

- a) (2024) 30% di 80.000 euro = 24.000 euro;
- b) (2023) 24% di 90.000 euro = 21.600 euro;
- c) 20.000 euro.

Il maggiore tra gli importi a), b) e c) è, pertanto, 24.000 che costituisce l'importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell'aliquota.

Esempio

S.p.A. con esercizio coincidente con l'anno civile che:

- nel 2024 ha conseguito un utile di 80.000 euro, non distribuito per l'80% (64.000 euro);
- nel 2023 ha conseguito un utile di 90.000 euro.

L'importo minimo dell'investimento è pari al maggiore fra i seguenti:

- a) (2024) 30% di 64.000 euro = 19.200 euro;
- b) (2023) 24% di 90.000 euro = 21.600 euro;
- c) 20.000 euro.

Il maggiore tra gli importi a), b) e c) è, pertanto, 21.600 che costituisce l'importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell'aliquota.

Esempio

S.p.A. con esercizio coincidente con l'anno civile che:

- nel 2024 ha conseguito un utile di 80.000 euro, non distribuito per l'80% (64.000 euro);
- nel 2023 ha conseguito un utile di 70.000 euro.

L'importo minimo dell'investimento è pari al maggiore fra i seguenti:

- a) (2024) 30% di 64.000 euro = 19.200 euro;
- b) (2023) 24% di 70.000 euro = 16.800 euro;
- c) 20.000 euro.

Il maggiore tra gli importi a), b) e c) è, pertanto, 20.000 (soglia minima degli investimenti) che costituisce l'importo minimo di investimenti da effettuare per accedere alla riduzione dell'aliquota.

Al **comma 6** si stabilisce la rilevanza della disciplina contenuta nelle lettere a) e b) del comma 35 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in merito ai cc.dd. investimenti sostitutivi. Con riferimento alla fruizione del beneficio in esame, dunque, si conferma che qualora si proceda con la sostituzione dei beni oggetto degli investimenti rilevanti, fermi restando i requisiti indicati nelle summenzionate disposizioni della legge n. 205 del 2017, non si perde l'agevolazione. Tuttavia, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 5, si tiene conto del costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo.

Nel **comma 7**, inoltre, sono contenute le regole peculiari per l'individuazione dell'ammontare degli investimenti rilevanti richiesti dalla disciplina in esame per gli enti non commerciali che acquisiscono beni ad uso "promiscuo" utilizzati sia per l'attività istituzionale sia per quella commerciale.

Nel presupposto, chiarito nell'articolo 3, comma 2, che detti soggetti possono fruire della riduzione dell'aliquota IRES esclusivamente con riferimento ai beni utilizzati per l'attività commerciale, si rende necessario definire le modalità di calcolo dell'ammontare dell'investimento rilevante. A tal fine, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 144 del TUIR, l'importo degli investimenti rilevanti in beni di cui all'articolo 5 che sono utilizzati anche per l'attività istituzionale, si determina in proporzione al rapporto tra l'ammontare di ricavi e proventi derivante dall'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Da ultimo, con riferimento all'articolo in commento, ai fini della verifica dei requisiti tecnici degli investimenti rilevanti di cui al presente articolo, si rinvia alle disposizioni di attuazione delle norme di cui all'articolo 1, commi da 1056 a 1058-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 luglio 2024).

Con le disposizioni contenute nell'**articolo 6** sono definite le modalità con cui operano le condizioni di accesso relative all'esistenza di incrementi occupazionali per le imprese che intendono fruire del beneficio in esame, nonché sono individuati gli ammortizzatori sociali che, qualora utilizzati dai medesimi soggetti, non consentono l'accesso alla riduzione dell'aliquota IRES.

In particolare, il **comma 1, lettera a), numero 1**, prevede, al pari di quanto stabilito dal comma 437, lettera a), n. 1), della legge di bilancio per il 2025, che non deve verificarsi, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, un decremento del numero di "unità lavorative per anno" (c.d. ULA) rispetto alla media del triennio precedente.

La verifica è effettuata confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell'ultimo mese del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con il numero medio dei trentasei mesi precedenti dei predetti lavoratori, *"escludendo dalla base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa"* (**comma 2**).

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno civile, dunque, sarà necessario confrontare le ULA determinate in relazione al mese di dicembre 2025 con la media aritmetica semplice delle ULA determinate in relazione ai dati mensili riferiti al periodo che decorre dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2025.

Rispetto al calcolo del numero di unità lavorative per anno di cui all'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in considerazione delle caratteristiche della riduzione dell'aliquota IRES e della circostanza per cui la misura agevolativa si applica esclusivamente per un periodo d'imposta (quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024), per esigenze di semplificazione non si tiene conto dei dati riferibili all'impresa "unica".

Nel **comma 1, lettera a), numero 2**, in ottemperanza al comma 437, lettera a), n. 2), della legge di bilancio per il 2025, si prevede che, oltre a quanto appena indicato, anche le nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato – nella misura in cui costituiscono

incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 – devono rappresentare un incremento pari ad almeno l'1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a n. 1 lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Va da sé che per gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, la maggiorazione spetta per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile, come, peraltro, stabilito nel decreto interministeriale del 24 giugno 2024 recante la disciplina sulla “*Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni*”.

In proposito, nel **comma 3** si precisa che l'incremento occupazionale deve essere determinato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 1 a 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 25 giugno 2024. Si rende necessario, dunque, verificare se l'incremento occupazionale e l'incremento occupazionale complessivo (cfr. definizione di cui all'articolo 1, lettere h) e i), del medesimo decreto interministeriale) rispettino le condizioni contenute nel comma 437 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025, ossia, se risultino superiori (o uguali) all'1 per cento e, comunque, non diano un risultato numerico inferiore a 1 (lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato), senza considerare le dinamiche occupazionali del gruppo di cui il soggetto fa parte.

Infatti, poiché il comma 3 in esame, come già indicato, richiama solo i commi da 1 a 6 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del 24 giugno 2024, ai fini della condizione in esame, non si tiene conto delle regole di determinazione degli incrementi occupazionali nell'ambito di un gruppo di imprese che sono, invece, disciplinate nel successivo comma 7 del citato articolo 4. La scelta deriva dalle medesime ragioni indicate in relazione al calcolo della variazione delle ULA, ed è dettata, quindi, da motivi di semplificazione e dalla limitata vigenza della misura agevolativa.

Da ultimo, si precisa, che il calcolo deve essere operato avendo riguardo alla variazione dei lavoratori dipendenti tra il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e il numero di lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

Il **comma 1, lettera b)**, indica tra le condizioni di accesso al beneficio, la necessità che i soggetti potenzialmente beneficiari della misura non abbiano fruito degli “ammortizzatori sociali” nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, in linea con quanto stabilito dalla lettera b) del comma 437 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025.

Al riguardo, il successivo **comma 4** precisa in relazione “*all'istituto della cassa integrazione guadagni*” – in linea con la formulazione letterale del citato comma 437 – che deve farsi riferimento alle procedure individuate negli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ossia in situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali. Ne consegue che, ad esempio, il ricorso alla cassa integrazione ordinaria per i motivi di cui all'articolo 11, lettera b) (situazioni temporanee di mercato), qualora effettuato in uno dei due periodi d'imposta di cui si compone il “periodo di osservazione”, non consente l'accesso alla riduzione dell'aliquota IRES.

Nell'**articolo 7** sono contenute le norme di attuazione che disciplinano le cause di decadenza dal beneficio, nonché la modalità con cui avviene il recupero dell'agevolazione fruita dopo il verificarsi delle predette cause di decadenza.

Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, dunque, nell'ipotesi di cui al **comma 1, lettera a)**, nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Al fine di semplificare le modalità di fruizione del beneficio, l'utile accantonato, nell'accezione fatta propria dall'articolo 4, è sottoposto a un vincolo di natura meramente fiscale. Tuttavia, qualora l'accantonamento dell'utile, operato dalle società o dagli enti, relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 sia superiore alla soglia minima dell'80 per cento (si ipotizzi, ad esempio, pari al 95 per cento), il vincolo fiscale è limitato all'80 per cento, ossia alla quota minima da accantonare per l'accesso alla misura agevolativa (unitamente alle altre condizioni di accesso), con la conseguenza che eventuali distribuzioni di utili, che riducono la quota dell'utile accantonato fino alla predetta soglia minima, non determinano il verificarsi della causa di decadenza di cui al comma 1, lettera a). Resta fermo che, l'ammontare degli investimenti rilevanti, invece, deve essere parametrato all'effettivo accantonamento (nel caso di specie, il 30 per cento del 95 per cento).

Al fine di monitorare l'ammontare complessivo delle riserve costituite o incrementate con gli utili accantonati sottoposti al vincolo fiscale, nonché quelli utilizzati a copertura perdite, gli importi vincolati e le loro eventuali variazioni devono essere distintamente indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi per ciascuna voce del patrimonio netto (in tal senso dispone il **comma 2, lettera a)**).

Inoltre, il **comma 2, lettera b)**, stabilisce la presunzione che, ai fini fiscali, si considerano prioritariamente utilizzate a copertura perdite le riserve (o quote di esse) diverse da quelle costituite o incrementate con l'utile accantonato ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Nel **comma 2, lettera c), numeri 1) e 2)**, inoltre, si definiscono le regole riguardanti i soggetti non residenti che operano in Italia mediante stabili organizzazioni. In considerazione delle peculiari modalità di determinazione del fondo di dotazione di una stabile organizzazione di soggetti non residenti, innanzitutto, sono assimilate alle distribuzioni deliberate dalle società o enti residenti le somme attribuite alla casa madre che determinano una riduzione del fondo di dotazione, determinato con le regole previste dall'articolo 152 del TUIR.

Restano assimilate alle distribuzioni anche le riduzioni del fondo di dotazione, derivanti non dall'attribuzione di somme alla casa madre ma dalla riduzione del fondo di dotazione derivanti dall'applicazione dei criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati dalla stabile organizzazione.

Resta ferma, anche per le *branch* di soggetti esteri, la necessità di apporre un vincolo fiscale agli accantonamenti in esame, nonché la *recapture rule* di cui alla lettera a) del comma 1.

La seconda causa di decadenza, indicata nel comma 1, lettera b), riguarda i beni oggetto degli investimenti rilevanti di cui all'articolo 5.

In particolare, si prevede che essa opera qualora detti beni siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Al riguardo, si precisa che:

1. ancorché non previsto da alcuna disposizione del decreto, per la consueta assimilazione del contratto di *leasing* finanziario all'acquisto del bene in proprietà, nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, la cessione del contratto di *leasing* durante il periodo di osservazione è assimilata all'estromissione dei beni dalla struttura produttiva;
2. il **comma 3, lettera b)**, identifica, per ragioni di semplificazione, una presunzione in base alla quale si considerano destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero i beni il cui utilizzo avviene all'estero per la maggior parte di ciascun periodo d'imposta a partire da quello di acquisizione degli stessi beni. Tale periodo, naturalmente, va ragguagliato negli esercizi di acquisizione e di estromissione del bene. Pertanto, nel caso, ad esempio, di un macchinario acquisito il 1° settembre 2025, in relazione al primo esercizio di utilizzo del bene all'interno di un progetto di investimento rilevante (fermi restando i requisiti sopra descritti), per fruire del beneficio, sarà necessario che, con riferimento al primo anno di utilizzo (pari a 4 mesi, dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025), sia localizzato in Italia per un periodo superiore a due mesi. Tale condizione dovrà essere rispettata in ciascun periodo d'imposta. Pertanto, è sufficiente la localizzazione all'estero per un periodo superiore alla metà di almeno uno dei periodi d'imposta che costituiscono il periodo di sorveglianza per attivare la causa di decadenza di cui al comma 1, lettera b).

In ragione dell'equivalenza dell'ambito oggettivo della misura con quello dei crediti d'imposta correlati ai piani cc.dd. di "Transizione 4.0 e 5.0", infine, nel **comma 3, lettera a)**, si prevede la disattivazione della causa di decadenza, con riferimento agli investimenti sostitutivi, trovando applicazione le disposizioni dell'articolo 1, comma 35, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Ne consegue che, anche agli effetti della riduzione dell'aliquota IRES, se nel corso del periodo di osservazione di cui al comma 1, lettera b), si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto degli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione in esame, non viene meno la fruizione della stessa se nello stesso periodo d'imposta del realizzo l'impresa:

- a) sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- b) attesta l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e l'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché, in aggiunta, la riduzione dei consumi energetici nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, secondo periodo.

Nel **comma 4** si prevede che un importo pari alla minore imposta pagata per effetto della riduzione dell'aliquota IRES fruita deve essere direttamente riversato dal soggetto beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica la causa di decadenza.

Da ultimo, preme precisare che l'attivazione della causa di decadenza genera la perdita integrale del beneficio. D'altronde, la causa di decadenza opera, come poc'anzi esaminato, nel momento in cui non sono rispettate le condizioni minime richieste per l'accesso al beneficio.

Nell'**articolo 8** sono contenute le disposizioni di attuazione relative alla disciplina del consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e ss. del TUIR sulla base di quanto disposto nel comma 440 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025.

In particolare, al **comma 1**, al fine di garantire il beneficio in modo più neutrale possibile, rispettando il principio in base al quale l'IRES è dovuta esclusivamente dalla consolidante, si dispone che l'importo del reddito da assoggettare all'aliquota ridotta:

- è determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato;
- è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

Pertanto, ai fini della determinazione del reddito complessivo globale la consolidante ha l'onere di aggregare i redditi e le perdite di periodo delle società consolidate, distinguendo, tra le società e gli enti che sono in utile, quelle che hanno diritto alla fruizione della riduzione di aliquota IRES rispetto ai soggetti che non possiedono i relativi requisiti di accesso al regime agevolativo.

Nel **comma 2** è contenuta una ulteriore previsione di favore in base alla quale, nel determinare il reddito complessivo globale della *fiscal unit*, le perdite di periodo derivanti dalle consolidate devono essere compensate prioritariamente con i redditi complessivi netti delle altre società appartenenti al consolidato sui quali non spetta la riduzione dell'aliquota IRES. Conseguentemente il reddito complessivo globale di periodo sarà formato prioritariamente dalla quota parte di reddito da assoggettare all'aliquota ridotta.

Nell'ipotesi in cui il reddito complessivo globale netto sia, in tutto o in parte, da assoggettare all'aliquota IRES ridotta, la società o ente controllante può astenersi dalla compensazione con le perdite fiscali relative ai periodi d'imposta precedenti fino a concorrenza del reddito da assoggettare all'aliquota ridotta (sempre nel rispetto delle regole dettate dall'articolo 84, comma 1, del TUIR) e le stesse restano nella disponibilità della *fiscal unit* per i periodi d'imposta successivi (**comma 3**).

Qualora, quindi, la somma dei redditi e delle perdite confluite nella *fiscal unit* sia positiva, si possono verificare due scenari:

1. il reddito delle imprese con aliquota ordinaria è integralmente assorbito dalle perdite conseguite nel medesimo periodo di riferimento dalle altre consolidate, con la conseguenza che al reddito complessivo globale residuo si applica l'aliquota ridotta;
2. il reddito delle imprese con aliquota ordinaria non è integralmente assorbito dalle perdite delle altre società del consolidato, con la conseguenza che il reddito complessivo globale deve essere suddiviso in due sezioni cui applicare, rispettivamente, l'aliquota ordinaria e quella ridotta.

Per chiarire quanto appena descritto si riportano i seguenti esempi:

Esempio 1

Si ipotizzi il gruppo costituito da 4 società: A (consolidante) e B hanno i requisiti per fruire della riduzione dell'aliquota IRES; le consolidate C e D non accedono alla riduzione dell'aliquota IRES.

Si ipotizzi, ancora, che il consolidato non presenti perdite pregresse.

	Redditi/Perdita 2025	Riduzione aliquota IRES
Società A (CONSOLIDANTE)	500	si
Società B	200	si
Società C	-300	no
Società D	150	no
Reddito complessivo globale agevolato	550	
550 x 20% = 110 (IRES)		

La perdita (300) della consolidata C è prioritariamente compensata con l'utile della società D poiché i redditi di quest'ultima società non fruiscono dell'agevolazione.

Poiché il reddito della società D (che avrebbe dovuto essere assoggettato ad aliquota ordinaria) è interamente assorbito dalla perdita della società C) il reddito complessivo residuo è interamente agevolabile ($500 + 200 - 150 = 550$).

L'IRES da versare nel 2025 è, quindi, pari a $550 \times 20\% = 110$

Esempio 2

Si ipotizzi il gruppo costituito da 4 società: A (consolidante) e B hanno i requisiti per fruire della riduzione dell'aliquota IRES; le consolidate C e D non accedono alla riduzione dell'aliquota IRES.

Si ipotizzi, ancora, che il consolidato non presenti perdite pregresse.

	Redditi/Perdita 2025	Riduzione aliquota IRES
Società A (CONSOLIDANTE)	500	si
Società B	200	si
Società C	-150	no
Società D	300	no
Reddito complessivo globale agevolato	700	
Reddito complessivo globale non agevolato	150	
Ires agevolata ($700 \times 20\% = 140$)		
Ires ordinaria ($150 \times 24\% = 36$)		
Totale Ires 2025 ($140 + 36 = 176$)		

La perdita (150) della consolidata C è prioritariamente compensata con l'utile della società D (300) poiché i redditi di quest'ultima società non fruiscono dell'agevolazione.

Poiché il reddito della società D (che deve essere assoggettato ad aliquota ordinaria) non è interamente assorbito dalla perdita della società C) il reddito complessivo residuo è costituito da una parte agevolabile con l'aliquota IRES ridotta ($500 + 200 = 700$) e da una parte da assoggettare ad aliquota IRES ordinaria ($300 - 150 = 150$) per un totale di 850.

Pertanto, l'IRES sarà pari a:

- $700 \times 20\% = 140$;

- $150 \times 24\% = 36$;

Totale IRES 2025 ($140 + 36 = 176$).

Restano ferme alcune disposizioni che caratterizzano i rapporti all'interno del consolidato, per cui le somme percepite o versate in contropartita del beneficio della riduzione dell'aliquota IRES, ricevuto o attribuito, non concorrono alla formazione del reddito di periodo secondo quanto disposto dall'articolo 118, comma 4, del TUIR (**comma 4**).

Da ultimo, il **comma 5** disciplina gli effetti della decadenza dall'agevolazione: ricade sulla società o ente controllante l'obbligo di versare la differenza dell'imposta dovuta a seguito della rideterminazione del reddito complessivo netto del consolidato con applicazione dell'aliquota ordinaria IRES, "*entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi di decadenza*". A tal fine, occorre azzerare l'importo del reddito con aliquota IRES ridotta trasferito dalla singola società o ente per il quale si verificano le predette cause di decadenza aumentando, contestualmente, per pari importo, il reddito da assoggettare ad aliquota ordinaria.

Anche in relazione ai soggetti che optano per il consolidato mondiale, di cui agli articoli da 130 a 142 del TUIR, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo. La consolidante (che fruisce della riduzione di aliquota IRES), quindi, nell'aggregare i redditi delle controllate estere, dovrà compensare prioritariamente i redditi ad aliquota ordinaria con le perdite conseguite dalle controllate. Si possono verificare due scenari:

1. il reddito delle imprese con aliquota ordinaria è integralmente assorbito dalle perdite conseguite nel medesimo periodo di riferimento dalle altre consolidate, con la conseguenza che al reddito complessivo globale residuo si applica l'aliquota IRES ridotta;
2. il reddito delle imprese con aliquota ordinaria non è integralmente assorbito dalle perdite coeve delle altre società del consolidato, con la conseguenza che il reddito complessivo globale deve essere suddiviso in due sezioni cui applicare, rispettivamente, l'aliquota ordinaria e quella ridotta.

Resta ferma, anche in relazione alla consolidante del consolidato mondiale, la facoltà di optare per la sospensione dell'utilizzo delle perdite pregresse.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del TUIR, l'**articolo 9** dispone che l'importo su cui spetta l'aliquota IRES ridotta, determinato dalla società partecipata, "*è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili*", in linea con quanto disposto dal comma 441 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025.

I requisiti di accesso al beneficio in esame, in tale ipotesi, devono sussistere in capo alla società partecipata con la conseguenza che il reddito dalla stessa prodotto viene attribuito ai soci con la "qualifica" di reddito ad aliquota IRES ridotta (**comma 1**) proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

Il **comma 2** introduce una regola generale in base alla quale, in presenza di un reddito imputato dalla partecipata per il quale spetta la riduzione dell'aliquota IRES, se il socio non ha la possibilità di accedere al regime agevolativo in esame ed ha conseguito delle perdite fiscali nei periodi d'imposta precedenti, in buona sostanza, in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, del

decreto in esame (per il quale si rinvia a quanto si dirà successivamente a commento dello stesso articolo 13):

- in primo luogo, tali perdite si computano in diminuzione dal reddito prodotto “in proprio” ed assoggettato ad aliquota IRES ordinaria;
- in secondo luogo, qualora l’importo di tali perdite ecceda il reddito di cui sopra (fermo restando quanto indicato nell’articolo 84, comma 1, primo periodo), il socio ha la facoltà di non computare le perdite fiscali pregresse residue in diminuzione del reddito da assoggettare all’aliquota IRES ridotta.

Di conseguenza il socio avrà l’onere di distinguere il reddito proveniente dalla partecipata in trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 115 del TUIR, sul quale può fruire della riduzione di aliquota IRES rispetto a quello prodotto “in proprio”, che sarà assoggettato ad aliquota “ordinaria”.

Resta fermo che le perdite fiscali sono, comunque, computate in diminuzione del reddito complessivo netto dei periodi d’imposta successivi a quello in cui si fruisce della riduzione dell’aliquota IRES.

Da ultimo, il **comma 3**, stabilisce che il socio deve rideterminare il reddito attribuito con applicazione dell’aliquota ordinaria IRES, nel caso in cui si verificano le cause di decadenza in relazione alla società partecipata che ha optato per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del TUIR. Anche in tale caso, il versamento deve essere operato “*entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di decadenza di cui all’articolo 7, nei limiti dell’importo trasferito dalla partecipata ...*”.

Da ultimo, in considerazione dell’ambito soggettivo, si segnala che sono evidentemente esclusi dall’agevolazione i soci delle società che optano per il regime della trasparenza di cui all’articolo 116 del TUIR nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

L’**articolo 10** definisce alcune norme di coordinamento con la disciplina di cui agli articoli 47-*bis* (disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati) e 167 (disposizioni in materia di imprese estere controllate) del TUIR, con lo scopo di evitare effetti distorsivi nell’applicazione dei predetti regimi, derivanti dalla fruizione per i soggetti interessati dell’aliquota IRES ridotta, in ragione della temporaneità della misura agevolativa.

Pertanto, ai fini del confronto tra l’aliquota di imposizione nominale estera e quella italiana previsto dall’articolo 47-*bis*, comma 1, lettera b), del TUIR (relativo a utili provenienti da imprese o enti non residenti in Italia né in Stati appartenenti all’UE o allo SEE per i quali non sussiste il rapporto di controllo di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 47-*bis* del TUIR), non si deve tenere conto degli effetti della riduzione dell’aliquota IRES.

Parimenti, la tassazione effettiva che sarebbe applicata qualora il soggetto controllato estero fosse fiscalmente residente in Italia (cosiddetto *virtual tax rate*), contenuto nell’articolo 167, comma 4, lettera a), del TUIR, non deve essere calcolata applicando l’aliquota IRES ridotta di 4 punti percentuali in presenza di controllanti che fruiscono del regime agevolato in esame. Anche il reddito della società estera imputato per trasparenza, ai sensi dell’articolo 167, comma 7, del TUIR, in capo al soggetto controllante che fruisce del beneficio in esame, è assoggettato a IRES con aliquota “ordinaria”.

Ovviamente, non si determina alcun effetto sulla determinazione dell’*effective tax rate* (c.d. ETR) test di cui al secondo periodo della lettera a) del comma 4 dell’articolo 167 del TUIR.

Nell'**articolo 11** sono delineati gli effetti che le operazioni di riorganizzazione aziendale, determinano sul calcolo della riduzione dell'aliquota IRES, sui requisiti di accesso al regime agevolativo, nonché sulle cause di decadenza.

In linea generale, l'intero articolo detta regole specifiche in modo da salvaguardare le operazioni per le quali vige il principio di neutralità fiscale evitando di penalizzare o di favorire, nella fruizione della riduzione dell'aliquota IRES, i soggetti coinvolti in dette operazioni. In tale ottica, pur nel rispetto del principio di successione insito in tali operazioni, sono declinate le regole, sottese alla fruizione del beneficio, atte a determinare l'importo del beneficio, in linea di massima, come se le operazioni non fossero state effettuate.

Sulla base dei principi sopra richiamati, si è ritenuto, pertanto, in via generale, che:

- a) il reddito di periodo è agevolato, al ricorrere delle condizioni di accesso da parte del dante causa, tanto in capo al dante causa quanto in capo all'avente causa che ne subentra in virtù del principio di successione;
- b) l'avente causa può continuare ad effettuare gli ulteriori investimenti rilevanti per "completare" quelli che il dante causa è tenuto a effettuare;
- c) qualora non tutti i soggetti coinvolti nell'operazione possono fruire della riduzione dell'aliquota IRES deve essere adottato un criterio di proporzionalità atto a individuare la quota parte del reddito prodotto dall'avente causa meritevole di fruire del beneficio;
- d) il monitoraggio sulle cause di decadenza si trasferisce anche sull'avente causa.

Ciò premesso, il **comma 1**, sulla base del principio di successione, stabilisce che per le fusioni e scissioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ossia, nel 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile. Di seguito, a commento del presente articolo, laddove non precisato diversamente, si farà sempre riferimento a soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile o, comunque, a soggetti che iniziano il periodo d'imposta il 1° gennaio di ciascun anno), salvo quanto previsto nei commi successivi, la società risultante dalla fusione o incorporante nonché la beneficiaria della scissione, dalla data in cui l'operazione ha effetto, subentra negli obblighi e nei diritti relativi alla riduzione dell'aliquota IRES nei limiti previsti per il dante causa e nei termini che sarebbero stati stabiliti in assenza dell'operazione.

In prima battuta, va precisato che il comma si riferisce al caso in cui il dante causa ha i requisiti per poter fruire della riduzione dell'aliquota IRES. In tal caso, il comma 1 stabilisce che, salvo quanto si dirà a commento dei commi successivi, in coerenza con il principio di neutralità delle operazioni di riorganizzazione aziendale, l'avente causa subentra sia negli obblighi sia nei diritti relativi al beneficio che sarebbero spettati al dante causa. E tale subentro, come già detto, opera nei limiti previsti per il dante causa e nei termini che sarebbero stati stabiliti in assenza dell'operazione.

Con riferimento agli obblighi è evidente che l'avente causa presenterà la dichiarazione dei redditi per conto del dante causa, in assenza di retrodatazione degli effetti fiscali, indicando la spettanza del beneficio per il periodo d'imposta 2025 chiuso alla data antecedente quella da cui ha effetto l'operazione. Inoltre, qualora il dante causa non abbia raggiunto la soglia minima richiesta per gli investimenti rilevanti alla data antecedente a quella da cui ha effetto l'operazione di riorganizzazione aziendale, ai fini della possibilità di consentire la fruizione del beneficio al dante causa, ulteriore obbligo per l'avente causa potrà essere rappresentato dalla possibilità di continuare a effettuare gli investimenti rilevanti che avrebbe dovuto fare il dante causa. Oppure, ancora, l'avente causa può evitare l'attivazione della *recapture rule* sull'utile accantonato dal dante causa e transitato all'avente

causa ovvero sugli investimenti rilevanti di cui dispone l'avente causa (in proposito, si rinvia a quanto si dirà più avanti a commento dei commi successivi).

In relazione ai diritti, invece, il subentro comporta la possibilità per l'avente causa di ottenere il beneficio della riduzione dell'aliquota IRES anche sul proprio reddito relativo al periodo d'imposta 2025. Resta fermo che il subentro nei diritti opera nei limiti previsti per il dante causa e nei termini che sarebbero stati stabiliti in assenza dell'operazione.

In altri termini, il beneficio che sarebbe spettato al dante causa nel periodo d'imposta 2025 è ripartito, in assenza di retrodatazione degli effetti fiscali, tra il dante causa e l'avente causa (a commento del successivo comma 4 si vedrà come questo principio è declinato più nel dettaglio).

Inoltre, sulla base dello stesso presupposto, il subentro negli investimenti rilevanti non consente all'avente causa di "utilizzare", per il raggiungimento della propria soglia minima di cui al comma 5 dell'articolo 5, l'eventuale eccedenza di investimenti rilevanti realizzati dal dante causa prima della data di efficacia dell'operazione rispetto a quanto richiesto in termini di investimenti rilevanti dallo stesso comma 5 per quest'ultimo.

Si pensi al caso, ad esempio, di una fusione per incorporazione nel corso dei primi mesi del 2025 nella società controllante GAMMA della partecipata BETA che ha realizzato, in data antecedente a quella di efficacia della fusione, investimenti rilevanti per un ammontare pari al 50 per cento dell'utile accantonato nell'esercizio 2024, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), il subentro nei predetti investimenti, da parte della controllante GAMMA, avviene nei limiti dell'articolo 5, comma 5, con la conseguenza che quest'ultima società potrà fruire del beneficio, con riferimento a tutto il reddito prodotto nel periodo d'imposta 2025, solo se realizza investimenti tali da raggiungere la soglia di cui all'articolo 5, comma 5, senza poter considerare l'eventuale eccedenza di investimenti rilevanti realizzati da BETA, prima della data di efficacia della fusione, rispetto alla predetta soglia. Tale conclusione non risulta conferente nell'ipotesi di retrodatazione fiscale degli effetti dell'operazione effettuata nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Dal comma 2 in poi sono stabilite le regole di dettaglio sottese ai principi generali fissati dal comma 1.

In particolare, il **comma 2**, come già anticipato, consente al soggetto avente causa di effettuare gli investimenti rilevanti che, per effetto delle fusioni o delle scissioni effettuate entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (31 ottobre 2026 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno civile), il dante causa non è riuscito a ultimare al fine del rispetto della condizione di cui al comma 5 dell'articolo 5.

Sul punto, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 1 circa i termini da rispettare nel subentro dei diritti e degli obblighi, vale la pena precisare che il riferimento alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, va fatto alla scadenza originariamente prevista per il periodo d'imposta del dante causa qualora l'operazione non fosse stata effettuata. In altri termini, ad esempio, se l'operazione di fusione è avvenuta il 1° maggio 2025, la società risultante dalla fusione o l'incorporante ha tempo fino al 31 ottobre 2026 per "completare" gli investimenti rilevanti che la società fusa o incorporata non ha ancora effettuato, indipendentemente dalla circostanza che, per effetto della fusione, in assenza di retrodatazione degli effetti fiscali, la nuova scadenza del termine

per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è anticipata al 28 febbraio 2026 (periodo 1.1.2025-30.4.2025). Poiché il riferimento è alla dichiarazione dei redditi del dante causa è evidente che quanto descritto opera anche nel caso in cui la società risultante dalla fusione o incorporante dovesse modificare la durata del proprio esercizio sociale.

Si pensi, ad esempio, al caso di una fusione propria, realizzata nel corso dei primi mesi del 2025, tra le società GAMMA e BETA che hanno realizzato, in data antecedente a quella di efficacia della fusione, investimenti rilevanti per un ammontare pari al 10 per cento dell'utile accantonato nell'esercizio 2024. In tale ipotesi, stante il subentro nei predetti investimenti da parte della nova società ALFA, quest'ultima potrà realizzare ulteriori investimenti riferiti all'azienda trasferita, pari al 20 per cento del medesimo utile, al fine di consentire l'accesso alle società GAMMA e BETA alla riduzione dell'aliquota IRES con riferimento al periodo d'imposta 2025. Inoltre, soddisfatte tutte le condizioni di accesso al beneficio, in relazione al proprio periodo d'imposta 2025, ha anch'essa la facoltà di usufruire della riduzione dell'aliquota IRES.

Nel **comma 3** è precisato che i principi, condizioni e limiti disciplinati nei commi 1 e 2 trovano applicazione alle operazioni di conferimento di azienda e scissione mediante scorporo, con i necessari adattamenti in considerazione delle loro peculiari caratteristiche.

Il **comma 4** introduce una regola di contrasto al "commercio" di soggetti che possiedono i requisiti per la fruizione della riduzione IRES, al fine di evitare la loro strumentale acquisizione, per mezzo di operazioni di riorganizzazione aziendale poste in essere nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. In particolare, si dispone un fattore di correzione dell'importo su cui spetta l'aliquota IRES ridotta, in presenza dei seguenti due indicatori:

- un'operazione di riorganizzazione aziendale realizzata tra due o più soggetti nel corso del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- almeno uno dei soggetti interessati a detta operazione non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), con riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

In tal caso, l'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES sarà pari al prodotto del reddito realizzato dal soggetto avente causa dell'operazione di riorganizzazione aziendale per il rapporto tra la somma dell'attivo di bilancio dei soggetti che fruiscono del beneficio e la somma di tutti i valori contabili delle attività delle società o enti partecipanti al predetto progetto di riorganizzazione.

La ripartizione, inoltre, per quanto indicato nel comma 1, opera nel rispetto della durata del periodo d'imposta 2025 del dante causa per cui, ad esempio, se l'operazione ha effetto a partire dal 1° maggio 2025 l'avente causa beneficerà della riduzione dell'aliquota IRES sul reddito imponibile proporzionalmente ridotto per 4/12.

Si pensi al caso, ad esempio, di una fusione per incorporazione con effetto a decorrere dal 1° aprile 2025 nella società controllante GAMMA (che non ha accantonato l'utile dell'esercizio 2024) della partecipata BETA per la quale risultano soddisfatte tutte le condizioni di accesso al beneficio in data antecedente a quella di efficacia della fusione.

La società BETA, per quanto sopra descritto, può fruire del beneficio in relazione al proprio periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ossia quello dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025. La società GAMMA, seppur non abbia accantonato l'utile dell'esercizio 2024, subentra nella fruizione della riduzione di aliquota IRES; tuttavia, ha l'onere di rideterminare l'importo del

reddito relativo al proprio periodo d'imposta 2025 (ossia dal 1° aprile 2025 al 31 dicembre 2025) su cui applicare il beneficio in ragione del rapporto tra i valori contabili delle attività risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 della società BETA e la somma dei valori contabili delle attività risultanti dal bilancio, relativo al medesimo esercizio, di BETA e GAMMA. Resta fermo che, in tal caso, GAMMA beneficerà della riduzione dell'aliquota IRES sul reddito imponibile ulteriormente ridotto per 3/12 per tenere conto dei principi sopra riportati.

Si pensi, ancora, al caso di una società che abbia accantonato l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 nei limiti indicati nell'articolo 4 e che abbia realizzato gli investimenti rilevanti nei primi mesi del periodo d'imposta 2025. Qualora la predetta società effettui un conferimento d'azienda in favore di una società preesistente che non ha i requisiti per accedere al beneficio (ad esempio, perché non ha accantonato l'utile relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 nella misura richiesta dalla misura agevolativa), la riduzione dell'aliquota IRES è fruibile dalla conferente con riferimento all'intero reddito conseguito nel periodo d'imposta 2025 e dalla conferitaria sull'importo del proprio reddito rideterminato sulla base delle regole contenute nel presente articolo.

Il **comma 5** stabilisce, ai fini della condizione di accesso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), che le operazioni di riorganizzazione aziendale, realizzate nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, non incidono sulle modalità con cui può considerarsi soddisfatta la predetta condizione di accesso. Ne consegue che, in presenza di una società che possiede i requisiti per la fruizione del beneficio che incorpora un soggetto che ha usufruito degli ammortizzatori sociali nel periodo indicato nel citato articolo 6, comma 1, lettera b), l'incorporante può fruire, comunque, della riduzione dell'aliquota IRES.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui una società che soddisfa le condizioni di accesso alla riduzione dell'aliquota IRES che incorpori, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, una società che ha fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni. In tal caso, sulla base di quanto disposto al comma in esame l'avente causa non perde il diritto a fruire dell'agevolazione di cui al presente decreto. Resta fermo, come stabilito nell'ultimo periodo del comma 5, che nel caso appena descritto, l'importo su cui l'avente causa dell'operazione può fruire deve essere determinato applicando la proporzione di cui al comma 4.

Va da sé che, in assenza di disposizioni specifiche nell'articolo 11 in commento, ai fini della condizione di accesso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), si applicano le regole in tema di operazioni di riorganizzazioni aziendali disciplinate con il decreto interministeriale del 25 giugno 2024, concernente la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Da ultimo, i commi 6 e 7 definiscono le modalità con cui le operazioni di riorganizzazione aziendale interagiscono con le cause di decadenza esaminate a commento dell'articolo 7.

Il **comma 6**, in particolare, disciplina i riflessi sulla causa di decadenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), delle operazioni di riorganizzazione aziendale, realizzate entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, da soggetti che hanno fruito della riduzione dell'aliquota IRES.

Al riguardo, è disposto l'obbligo di ricostituzione della "riserva vincolata" (nell'accezione data dall'articolo 4, già oggetto di commento) ai fini del regime agevolativo, iscritta nel prospetto della dichiarazione dei redditi dei soggetti coinvolti nell'operazione, in tutte le ipotesi in cui sono trasferiti

o assegnati nel patrimonio dell'avente causa i beni oggetto degli investimenti rilevanti, fatta eccezione per le operazioni di conferimento di azienda e di scissione mediante scorporo.

La ricostituzione della "riserva vincolata" va effettuata per un importo proporzionalmente corrispondente al costo dei beni, assunto al lordo degli ammortamenti già dedotti, oggetto degli investimenti rilevanti, acquisiti quali elementi patrimoniali dall'avente causa.

A tale "riserva vincolata", in ogni caso, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172, commi 5 e 6, e 173, comma 9, del TUIR relative alle riserve in sospensione d'imposta cc.dd. "moderate".

Viceversa, per i conferimenti di azienda e le scissioni mediante scorporo, ancorché l'apporto o lo scorporo sia costituito, anche parzialmente, dai beni oggetto degli investimenti rilevanti, il vincolo sulla "riserva" permane in capo al dante causa, per il quale resta immutata la composizione fiscale del proprio patrimonio netto.

Si pensi al caso di una scissione con cui si attribuisce il ramo d'azienda contenente il 60 per cento dei beni oggetto degli investimenti rilevanti in una *newco* (percentuale, naturalmente, da determinare avendo riguardo esclusivamente al costo assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte) nel periodo d'imposta 2026. Affinché la predetta operazione non comporti l'attivazione della *recapture rule* di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), è necessario che la società *newco* ricostituisca la riserva, vincolata ai fini fiscali, nella misura pari al 60 per cento del vincolo fiscale (nel rispetto di quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 173 del TUIR).

Inoltre, occorre tenere conto che tra l'utile accantonato, ai fini della disciplina in esame, rileva anche quello destinato a copertura delle perdite, che, tuttavia, come già detto, non concorre all'importo soggetto a vincolo fiscale.

Per chiarire meglio tale aspetto si pensi, ad esempio, al caso di una società che nell'esercizio 2024 abbia realizzato un utile pari a 1.000 e che in sede di approvazione del bilancio, abbia destinato a copertura delle perdite una quota di esso pari a 700 e accantonato a riserva (legale e libera) 200, distribuendo il residuo (100) ai soci. Ai fini della disciplina in esame, l'utile accantonato corrisponde a un ammontare complessivo di 900 (700+200) e la soglia degli investimenti rilevanti si attesta a 270 (pari al 30 per cento di 900). Deve, inoltre, considerarsi che, nel caso di specie, la riserva "vincolata", ai fini del beneficio, è pari a 200.

Nel caso in cui, nell'esercizio 2026, la suddetta società sia coinvolta in una scissione che prevede il trasferimento in capo ad una *newco* di una quota del proprio patrimonio, tale per cui i beni oggetto degli investimenti rilevanti siano attribuiti alla beneficiaria per un valore pari a 1/3 del loro costo, ossia pari a 90 (assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte), la società avente causa avrà l'onere di ricostituire la riserva "vincolata" per un ammontare di 66,67 [pari a $200 \times (1/3)$] (nel rispetto di quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 173 del TUIR).

Con riferimento, infine, alle cause di decadenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), il **comma 7** stabilisce che le stesse si attivano se l'avente causa in "*operazioni di riorganizzazione aziendale, realizzate entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento, da soggetti che hanno fruito della riduzione dell'aliquota IRES*", estromette i beni ovvero li delocalizzi in strutture produttive localizzate all'estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto) entro il residuo periodo di sorveglianza.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di scissione per scorporo avente ad oggetto un ramo d'azienda contenente i beni oggetto di investimento rilevante, effettuato nel periodo d'imposta in corso al 31

dicembre 2027 (per semplicità si fa riferimento a soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno civile). Se la società neocostituita durante il residuo periodo di sorveglianza dispone dei suddetti beni dismettendoli, cedendoli a terzi, destinandoli a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinandoli stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto) si determina l'attivazione della causa di decadenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), in capo alla società scissa (che aveva in precedenza fruito della riduzione dell'aliquota IRES).

L'**articolo 12** disciplina gli effetti del cumulo tra la riduzione dell'aliquota IRES e altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, quali, ad esempio, i crediti d'imposta collegati ai piani cc.dd. di "Transizione 4.0 e 5.0".

Il comma 1, in particolare, stabilisce che il beneficio della riduzione dell'aliquota IRES - identificabile con il valore che assume il decremento del "teorico" debito tributario IRES, in considerazione della riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota di cui all'articolo 77 del TUIR - spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

Per quanto concerne i suddetti crediti d'imposta, giova, inoltre, ricordare che restano ferme le regole di "cumulo" definite dalle singole discipline agevolative, indicate sia nell'articolo 1, comma 1059, della legge n. 178 del 2020 sia all'articolo 38, comma 18, del decreto-legge n. 19 del 2024, le quali richiedono di tener conto anche della "*non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive*" delle misure in esame.

L'**articolo 13, comma 1**, al fine di rendere equo il beneficio tra tutti i soggetti, stabilisce che l'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES è ragguagliato ad anno se la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi.

Inoltre, in deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all'articolo 84 del TUIR, il **comma 2** prevede la facoltà per i soggetti destinatari della norma agevolativa di computare le perdite fiscali, relative ai periodi d'imposta precedenti, in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all'aliquota IRES ridotta.

Il **comma 3** stabilisce che la rideterminazione dell'utile e, conseguentemente del reddito relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in sede di attività di controllo, non determina effetti né sulle soglie dell'utile accantonato né su quelle degli investimenti rilevanti di cui all'articolo 5. La disposizione stabilisce, altresì, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, che il beneficio non è fruibile in relazione al maggior reddito imponibile determinato, a seguito di un'attività di controllo, ovvero, in sede di presentazione di dichiarazioni integrative, ancorché sussistano i requisiti e le condizioni di accesso previsti per l'applicazione della riduzione dell'aliquota IRES.

Nel **comma 4** sono identificate alcune norme di carattere procedurale, chiarendo che si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi in relazione alla liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso.

Valutazioni di carattere finanziario

Dal punto di vista strettamente finanziario il provvedimento, contenendo disposizioni attuative della misura agevolativa prevista dall'articolo 1, commi 436-444, della legge n. 207 del 2024, non determina effetti differenziali rispetto a quelli già stimati in sede di valutazione della misura originaria e già scontati nelle previsioni di Bilancio.